



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 ottobre 2013 n.135

(Ratifica Decreto Delegato 31 luglio 2013 n.104)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 31 luglio 2013 n.104 – “Regolamento di attuazione per la disciplina delle imprese turistiche di cui al Titolo IV della Legge 27 gennaio 2006 n.22 (Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino)” - promulgato:

Visto l'articolo 2 della Legge 27 gennaio 2006 n.22;

Visto l'articolo 1 della Legge 26 giugno 2013 n.70;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta 30 luglio 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 ottobre 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.27 del 23 ottobre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 31 luglio 2013 n.104 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso

**“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE
TURISTICHE DI CUI AL TITOLO IV DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N. 22
“LEGGE QUADRO SUL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”**

**CAPO I
Disposizioni Generali**

**Art. 1
(Premesse)**

1. Il presente decreto delegato disciplina le imprese turistiche di agenzia di viaggio e turismo e di tour operator così come definite dall'articolo 28 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 “Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino”.

**Art. 2
(Della Garanzia Assicurativa e del Deposito Cauzionale)**

1. Le agenzie di viaggio e i tour operator devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in relazione alla propria attività. La copertura dovrà prevedere i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché la garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso l'utente dei servizi turistici.

2. La copertura minima da assicurare per sinistro, è di euro 1.000.000,00 con il limite di:
 - a) euro 1.000.000,00 per danni alle persone e limitatamente per ciascun viaggiatore;
 - b) euro 260.000,00 per danni a cose o animali;
 - c) euro 50.000,00 per qualsiasi altro danno, ivi inclusi perdite patrimoniali derivanti da eventi accidentali verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività esercitata.
3. Il deposito cauzionale di cui al comma 7 dell'articolo 28 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 è costituito da apposita clausola assicurativa obbligatoria a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività d'impresa.
4. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in anni uno dal rientro del consumatore nel luogo di partenza. Questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.
Qualora l'azione per il risarcimento sia relativa a danni alle persone la prescrizione è di anni due dal rientro del consumatore nel luogo di partenza.
I reclami del consumatore verso il tour operator o l'agenzia di viaggio devono comunque essere presentati mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre dieci giorni dalla data di rientro nel luogo di partenza.
5. Il tour operator e l'agenzia di viaggio sono esonerati dalla responsabilità di cui ai commi precedenti quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto di viaggio è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo con carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
6. Il tour operator e l'agenzia di viaggio apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto non sia a questo ultimo imputabile.
7. Il tour operator e l'agenzia di viaggio che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili all'esercizio del diritto di surroga.
8. I programmi di viaggio, in qualsiasi modo presentati, devono contenere gli estremi della polizza di copertura assicurativa.
9. I titolari della licenza di esercizio inviano annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata. Il rilascio di nuove licenze d'esercizio è subordinato alla presentazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio della polizza assicurativa sottoscritta.
10. E' fatta salva la facoltà di stipulare ulteriori polizze assicurative di assistenza al turista e copertura sanitaria.

Art. 3

(Del Direttore Tecnico)

1. Il direttore tecnico è il responsabile delle attività di agenzia di viaggio e di tour operator. La responsabilità di direzione tecnica dell'impresa turistica di intermediazione esercitata in forma individuale è assunta dal titolare dell'autorizzazione, purchè abbia la qualifica di direttore tecnico. Se l'attività di intermediazione turistica è svolta in forma societaria, la società titolare dell'agenzia di viaggio o del tour operator deve designare la persona fisica cui assegnare la qualifica di direttore tecnico.
2. La direzione tecnica è esercitata in modo esclusivo e continuativo.
3. Il direttore tecnico risponde in solido con il titolare dell'attività dell'agenzia o del tour operator.
4. Il nome del direttore tecnico viene indicato nella licenza di esercizio e sulle proposte di viaggio.

5. In caso di cessazione dell'attività da parte del direttore tecnico o di sua sospensione, il titolare dell'agenzia, se persona diversa dal direttore tecnico, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, provvedendo alla contestuale designazione di altra persona iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 4. Qualora al verificarsi della sostituzione non vi sia alcun direttore tecnico abilitato iscritto nell'Elenco, è possibile designare temporaneamente, e comunque fino agli esiti dell'espletamento della prima sessione utile dell'esame di abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, il nominativo di un direttore tecnico che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 29 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22.

Art. 4

(Dell'abilitazione professionale del Direttore Tecnico – Elenco dei Direttori Tecnici delle imprese turistiche di intermediazione)

1. Per assumere la qualifica ed esercitare le funzioni di direttore tecnico è necessario avere conseguito l'abilitazione professionale ed essere iscritto nell'apposito Elenco dei Direttori Tecnici delle imprese turistiche di intermediazione. L'Elenco è istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e contiene, oltre ai dati anagrafici dei soggetti abilitati, la data del conseguimento dell'abilitazione e il nome dell'impresa turistica di intermediazione presso la quale il soggetto presta l'attività di direttore tecnico. La tenuta dell'Elenco dei direttori tecnici ed il suo aggiornamento spettano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di direttore tecnico occorre aver superato l'apposito esame di abilitazione.

Art.5

(Esame di abilitazione professionale - requisiti - materie d'esame)

1. L'esame di abilitazione alle funzioni di direttore tecnico è disposto con pubblico bando emesso dall'Ufficio del Turismo con frequenza almeno triennale.

2. I requisiti di ammissione prescritti dall'articolo 29, comma 2, della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 devono essere posseduti dai partecipanti alla data di presentazione della domanda. Il requisito prescritto dall'articolo 29, comma 2, lettera d) della legge citata è così specificato:

- la documentazione attestante l'esperienza di lavoro è costituita da almeno una busta paga per ogni anno di lavoro prestato e da dichiarazione del titolare dell'agenzia di viaggio o del tour operator. Gli anni di lavoro richiesti al fine di documentare il possesso dell'esperienza specifica nel settore previsti, devono essere consecutivi o con interruzioni non superiori a 30 giorni e non devono riferirsi ad un periodo antecedente a più di due anni.

3. L'esame di abilitazione consiste in una prova scritta nelle seguenti materie:

a) tecnica turistica, geografia turistica, legislazione turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, norme valutarie e doganali, contabilità e bilancio aziendale;

b) lingua inglese;

e da una prova orale sulle stesse materie oggetto della prova scritta e sulle seguenti ulteriori materie:

c) tecniche di promozione e commercializzazione;

d) lingua straniera diversa da quella oggetto della prova scritta.

Art.6

(Commissione Esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice, cui compete il rilascio dell'idoneità alle attività di direttore tecnico, è nominata dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per il Turismo, non percepirà alcun emolumento, ed è composta da:

- a) il Dirigente dell'Ufficio del Turismo che la presiede e il Dirigente l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
 - b) due docenti o esperti nelle materie previste dal bando;
 - c) un direttore tecnico o un rappresentante delle agenzie di viaggio o tour operator con comprovata esperienza nel settore;
 - d) un esperto nelle lingue straniere oggetto d'esame.
2. La Commissione Esaminatrice designa nella prima riunione un Vicepresidente e un Segretario, scegliendoli fra i membri della Commissione stessa. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

CAPO II

Tutela del Turista

Art. 7

(Della tutela del Turista)

1. Oltre a quanto indicato all'articolo 2 con riguardo alla copertura assicurativa, l'agenzia di viaggio e il tour operator devono osservare le disposizioni contenute nel presente Capo a tutela del consumatore-turista.

Art. 8

(Pacchetti turistici)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso e sono il risultato della prefissata combinazione di almeno due elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
- a) trasporto;
 - b) alloggio;
 - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 9, comma 3, lettera h), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi previsti dal presente decreto delegato.

Art. 9

(Forma ed elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto e timbrato dal venditore: lo stesso contratto è firmato anche dal consumatore.
3. Il contratto di vendita deve contenere i seguenti elementi:
 - a) luogo e data di emissione, destinazione, durata, data d'inizio e conclusione. Qualora sia previsto un soggiorno frazionato, la durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
 - b) nome, indirizzo, numero di telefono del consumatore e eventuale indicazione nominativa del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, il nome di quest'ultima;
 - c) prezzo del pacchetto turistico, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore o dei viaggiatori;
 - d) importo, comunque non superiore al trenta per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, salvo diversi accordi, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di acconto, o caparra confirmatoria o penitenziale;

- e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori eventuali polizze del viaggiatore in base all'articolo 2 del presente regolamento;
- f) mezzi di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno;
- g) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, la categoria ufficiale, il tipo di trattamento con i pasti forniti;
- h) itinerario, visite, escursioni ed altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- i) termine, non inferiore a 20 giorni, entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo di partecipanti eventualmente previsto;
- l) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
- m) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo dietro accettazione dell'agenzia viaggi e/o tour operator;
- n) termine di 10 giorni entro il quale il consumatore deve con raccomandata con ricevuta di ritorno presentare reclamo al tour operator per l'inesatta esecuzione del contratto;
- o) termine di 2 giorni entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 14.

Art. 10

(Informazioni al consumatore)

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono informazioni di carattere generale concernenti passaporti e visti con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
 - a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
 - b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
 - c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
 - d) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile del suo soggiorno;
 - e) la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni di cui al comma 1. devono essere fornite contestualmente alla stipula.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 11

(Opuscolo informativo)

1. L'opuscolo informativo, ove posto a disposizione del consumatore, deve indicare in modo chiaro e preciso:
 - a) la destinazione, il mezzo di trasporto;
 - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, la categoria ufficiale;
 - c) i pasti forniti;
 - d) l'itinerario;

- e) le informazioni di carattere generale in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
 - f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
 - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
 - h) i termini, le modalità, il soggetto nei riguardi del quale si esercita il diritto di recesso, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art.12

(Cessione del contratto)

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di ritrovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario dietro accettazione dell'agenzia viaggi o del tour operator.
2. Il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 13

(Revisione del prezzo)

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalla parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista dal contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 14

(Modifiche delle condizioni contrattuali)

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Il consumatore che non accetta la proposta di modifica ai sensi del comma 1, può recedere senza pagamento di penali ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 15.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1.
4. Dopo la partenza, quando una parte sostanziale dei servizi previsti nel contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del

viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Art. 15

(Diritti del consumatore in caso di annullamento del servizio)

1. Se il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto nei confronti dell'agenzia di viaggio di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione, la somma di danaro versata.
2. Nei casi previsti dal comma 1. il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Qualora la cancellazione del pacchetto turistico dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato per iscritto almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, questi ha diritto unicamente al rimborso delle somme eventualmente versate.

Art. 16

(Mancato o inesatto adempimento)

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, incluso il caso di eccesso di prenotazioni.
2. L'organizzatore o il venditore è tenuto al risarcimento del danno sofferto dal consumatore, al quale spetta fornire la documentazione comprovante il disservizio.
3. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
4. I termini e le modalità per la presentazione di reclamo sono indicati al comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto delegato.

CAPO III

Accreditamento dei Tour Operator, Sanzioni Amministrative e disposizioni transitorie e finali

Art.17

(Accreditamento Tour Operator)

1. La Segreteria di Stato per il Turismo è l'organismo deputato al rilascio dell'attestazione di accreditamento dei tour operator sammarinesi che intendono operare nei Paesi i cui flussi turistici sono soggetti a visto di ingresso.
2. L'accREDITAMENTO dei tour operator avviene su richiesta presentata all'Ufficio del Turismo cui spetta l'istruzione della pratica e la verifica dei requisiti; l'Ufficio del Turismo trasmette le risultanze alla Segreteria di Stato per il Turismo per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1.
3. Il Congresso di Stato con proprio regolamento determinerà le procedure, le modalità e la documentazione da produrre da parte del tour operator interessato ad ottenere l'accREDITAMENTO.

Art. 18

(Delle sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le fattispecie e la competenza dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previste dalle vigenti normative in materia di sospensione, revoca e cessazione della licenza di esercizio e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, la vigilanza e il controllo sulle attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator è esercitata congiuntamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dall'Ufficio del Turismo che si avvale del Corpo della Polizia Civile.
2. Lo svolgimento di attività senza licenza e/o al di fuori del proprio oggetto di licenza costituisce rispettivamente violazione del comma 1 lettera c) e del comma 2 dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali" ed è soggetta alle sanzioni ivi previste.
3. È consentita l'attività di organizzazione di viaggi, purché senza finalità di lucro, da parte di società, enti e associazioni, qualora i pacchetti turistici siano rivolti esclusivamente ai propri dipendenti, iscritti ed associati nell'ambito delle finalità espressamente riconosciute nell'oggetto sociale o nello statuto, qualsiasi inadempimento in merito costituisce violazione comma 1 lettera c) dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste.
4. Non è ammessa alcuna forma di comunicazione pubblicitaria delle attività di cui al comma 3 che è da considerarsi prerogativa esclusiva delle agenzie di viaggio e tour operator. Il mancato rispetto costituisce violazione del comma 4 lettera c) dell'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste.
5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto delegato, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, autonomamente o su segnalazione dell'Ufficio del Turismo, applica, a seguito delle risultanze dell'attività di controllo, anche in aggiunta ai provvedimenti di sospensione, revoca e cessazione della licenza di esercizio, le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:
 - a) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per informazioni ingannevoli e cioè quelle fornite al consumatore con modalità di presentazione tali da indurlo in errore o che possano indurlo in errore, o in violazione delle norme contenute negli articoli del Capo II;
 - b) euro 500,00 per mancata indicazione degli estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori eventuali polizze del viaggiatore di cui alla lettera e), comma 3. dell'articolo 9;
 - c) euro 500,00 per mancata indicazione del nome del direttore tecnico sulle proposte di viaggio di cui al comma 4 dell'articolo 3;
 - d) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione.
6. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede alla sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, in caso di:
 - recidiva per violazioni delle norme poste a tutela del consumatore contenute nel Capo II;
 - mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione. In tal caso la sospensione prevista è pari ad un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di mancata comunicazione.
 - mancata osservanza dell'obbligo di invio annuale della copertura assicurativa, di cui al comma 9 dell'articolo 2. La sospensione decorre dalla data del mancato invio e cessa all'atto dell'adempimento.
7. L'agenzia di viaggio e il tour operator sono soggetti alla cessazione e revoca della licenza:
 - in caso di condanna per reati connessi all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio o di tour operator;
 - per recidiva dopo la sospensione.
8. In relazione ai precedenti commi n. 6 e n. 7 per la recidiva si applica quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 23 luglio 2010 n. 129.

Art.19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti che all'entrata in vigore del presente decreto esercitano legittimamente le attività turistiche congiunte di agenzia viaggio e tour operator in una unica sede, sono tenuti a separare le sedi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto pena la sospensione della licenza d'esercizio.
2. Le agenzie di viaggio e i tour operator già operanti in data precedente al presente decreto, sono tenute al deposito delle garanzie assicurative di cui all'articolo 2 entro il termine di sessanta giorni, pena la sospensione della licenza d'esercizio.
3. I direttori tecnici delle imprese turistiche di intermediazione già costituite ed operanti all'entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio nell'Elenco dei direttori tecnici di cui all'articolo 5 purché in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 27 gennaio 2006 n.22. Parimenti, le imprese turistiche di intermediazione che si costituiscono successivamente al presente decreto possono avvalersi di direttori tecnici non iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 5, e fino al 31 dicembre 2016, e comunque fino agli esiti dell'espletamento della prima sessione utile dell'esame di abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 22.
4. L'agenzia di viaggio ha l'obbligo di rispettare gli orari di apertura e chiusura giornalieri e settimanali esposti, secondo le vigenti leggi in materia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 ottobre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini